D.M. 24-05-2001

Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
(G.U. 11-06-2001, n. 133, Serie Generale)

- Preambolo

- Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 3.
- Art. 4.
- Allegato 1
- Allegato 2

Preambolo

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente "norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", che integra e modifica iltesto unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto in particolare i commi 2-bis e 4 dell'art. 43 del citato testo unico, introdotti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001, che demandano al Ministro della sanità la predisposizione del modello delle ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia del dolore nei pazienti e negli animali;
Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme d'uso.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa delle ricette è effettuata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.
4. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.

Art. 2.

1. E' confermato l'uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da

quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001, delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 dello stesso decreto.

Art. 3.

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari di cui all'art. 2 per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità di prescrizione dettate dall'art. 3-bis dello stesso decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Intestazione frontespizio del blocchetto di ricettario prima di copertina)
Ricette per la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati nell'allegato III-bis al testo unico in materia di stupefacenti.Legge 8 febbraio 2001, n. 12: Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

Allegato 2 [1]

(immagine)

(immagine)

(immagine)

Note:
1 Allegato sostituito dall'art. 1, D.M. 4 aprile 2003, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.